

Codice A1103A

D.D. 26 febbraio 2026, n. 138

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 32/1982 - (F. 2/2021 PROV.NOVARA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ACC. 584/2026)



ATTO DD 138/A1103A/2026

DEL 26/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 32/1982 – (F. 2/2021 PROV.NOVARA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ACC. 584/2026)

Visto gli atti trasmessi, con nota prot. n. 16073 del 03/06/2021 dalle guardie ecologiche volontarie provinciali della Provincia di Novara a carico del sig. *omissis* (cod.ben. 395803) nato a *omissis* (c.f.*omissis*) e residente in *omissis*, domicilio digitale *omissis* in qualità di obbligato in solido (proprietario del motociclo *omissis* con il quale veniva commessa la violazione) nei confronti del quale, con processo verbale n. 2/2021 del 25/04/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati all'interno del Parco Ticino - lago maggiore (coordinate gps 45 55 7600 -8 684100) presso la località Molinetto del Comune di Bellinzago Novarese, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, comma 4 lett.n della L.R. 32/1982 del divieto di transito in zona interdetta ai mezzi motorizzati, dalle amministrazioni provinciali o comunali su strade di loro competenza (qualora l'interdizione sia ritenuta opportuna ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma che lo stesso abbia presentato, nei termini, scritti difensivi - come previsto dall'art. 18 della medesima Legge senza richiesta di audizione;

dato atto che, alla luce anche delle controdeduzioni pervenute dall'accertatore, non risultano rilevanti le argomentazioni esposte dal trasgressore ai fini dell'esclusione della responsabilità: in particolare l'accertatore era in servizio di vigilanza in abbigliamento e con cappello da guardia ecologica volontaria (ben distinguibile da chiunque) , utilizzando come previsto in servizio il proprio cellulare ai fini della geolocalizzazione, senza paletta solo perché non ne è previsto l'utilizzo da parte del corpo a cui appartiene l'agente accertatore, intimando debitamente l'alt con il cenno della mano al trasgressore (il quale però non si fermava al controllo);

visto in particolare 11, comma 4 lett..n della L.R. 32/1982 e s.m.i come sanzionato dall'art. 38 comma 1, let. c) della medesima Legge ;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi (in particolare tenuto conto del fatto che il trasgressore non si fermava al controllo, circostanza che rappresenta un'aggravante ai sensi dell'art.38 della L.62/82 sopracitata) ;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2026	584/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **Euro 400,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis* **in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa**, di pagare la somma complessiva di **Euro 400,00** da titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 .

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso

amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti